

QJ(12)1421:3

Bruxelles, 16 febbraio 2012

**Proposte del Copa-Cogeca volte a
rafforzare il ruolo delle organizzazioni
economiche agricole nel quadro delle
discussioni sul futuro della PAC post 2013**

Primi elementi di riflessione volti a precisare le condizioni di riconoscimento delle organizzazioni di produttori*

I) Introduzione:

Per permettere agli agricoltori di acquisire maggior peso e potere negoziale in seno alla catena alimentare, **il Copa e la Cogeca ritengono che sia di vitale importanza promuovere lo sviluppo di organizzazioni economiche di produttori** (raggruppamenti volontari di agricoltori sotto forma di cooperative agricole e di altre organizzazioni di produttori, di gruppi di produttori, di associazioni di organizzazioni di produttori, ecc.)¹.

Riteniamo che le proposte che sono state formulate dalla Commissione europea nel quadro della propria proposta di regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati per i prodotti agricoli (regolamento "OCM unica" - pacchetto legislativo sul futuro della PAC post 2013 pubblicato il 12 ottobre 2011) costituiscano un primo significativo passo in avanti in questa direzione. Il testo propone, infatti, "l'ampliamento della gamma dei prodotti per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e le loro associazioni". Gli Stati membri sarebbero ormai tenuti a riconoscere, a priori, la qualità di organizzazione di produttori alle organizzazioni che lo chiedono, indipendentemente dal settore agricolo in questione (cfr articolo 1, paragrafo 2 del testo), fintantoché esse rispondano adeguatamente alle condizioni imposte dalla regolamentazione (cfr, nello specifico, l'articolo 106 della proposta di testo)². **Tali nuove disposizioni presentano, secondo noi, un reale interesse dato che gli Stati membri sono incoraggiati a utilizzare questi diversi strumenti per sostenere le iniziative di aggregazione del settore della produzione primaria:** il più delle volte, la creazione di organizzazioni di produttori di dimensioni economiche appropriate è necessaria in settori o regioni che ne sono attualmente sprovvisti. Debbono essere peraltro proseguiti gli sforzi a sostegno di strutture già solidamente stabilite, principalmente delle cooperative agricole.³

Affinché possano sortire un effetto compiuto, tali proposte debbono comunque essere migliorate; pertanto, desideriamo cogliere quest'opportunità per suggerire alcune misure che vanno in questa direzione. Queste misure si articolerebbero in due campi d'azione prioritari:

1. Da un lato, definire con maggior precisione, nel quadro della legislazione comunitaria, l'oggetto e le missioni assegnate alle organizzazioni di produttori, nonché i principali criteri per il riconoscimento delle stesse (sono di seguito illustrate delle proposte che vanno in questa direzione).

*Riserva del Coordinamento delle organizzazioni di agricoltori e allevatori (COAG), dell'Unione dei piccoli agricoltori e allevatori (UPA) e dell'Associazione dei giovani agricoltori (ASAJA).

¹ Piano di azione del COPA e della COGECA: "Ristabilire l'equilibrio nella catena alimentare" [PR(07)75F1 (rev.3)] p. 2.

²La normativa vigente (cfr articolo 122, paragrafo 1 a del regolamento (CE) n. 1234/2007) conferisce carattere obbligatorio al riconoscimento delle organizzazioni di produttori da parte degli Stati membri per un numero limitato di settori (luppolo, olio di oliva e olive da tavola, ortofrutticoli e bachi da seta).

³ A nostro avviso, di tali disposizioni dovrebbero beneficiare tutti i settori, compresi quelli attualmente non coperti dall'allegato I del TFUE (esempi: settore forestale o settore della produzione di sale), a patto che si dimostri che la presenza di organizzazioni di produttori (ad esempio sotto forma di cooperative agricole, come può già avvenire in alcuni paesi) nei settori dianzi citati può contribuire a concentrare e consolidare la posizione dei produttori in seno a tali filiere.

2. Dall'altro, **prevedere misure complementari al fine di creare le condizioni necessarie per una migliore coesistenza fra gli strumenti specifici al settore agricolo e la normativa comunitaria in materia di concorrenza**, segnatamente allo scopo di permettere il consolidamento delle organizzazioni economiche agricole in maniera tale da garantirne l'efficacia sul mercato.⁴

II) Proposte del Copa-Cogeca relative alla definizione delle missioni e dei criteri di riconoscimento delle organizzazioni di produttori:

a. Innanzitutto, è importante che le organizzazioni di produttori siano costituite su iniziativa degli agricoltori stessi per evitare di indebolire le cooperative esistenti e altre organizzazioni di produttori che siano organizzate nella stessa maniera.

✓ Sottolineiamo, a tal proposito, l'importanza dell'articolo 106 della proposta di testo, che prevede che le organizzazioni di produttori riconosciute dagli Stati membri siano "*composte da produttori e costituite su iniziativa degli stessi*".

✓ Ci pare altresì importante fare in modo che le modalità di partecipazione e di decisione di tali organismi permettano di assicurare ai produttori aderenti, in maniera democratica, un ruolo di forza motrice nella conduzione delle strategie (a breve e a lungo termine) dell'organizzazione e nel controllo delle decisioni concernenti il suo funzionamento interno.

Nota: le cooperative agricole possiedono già tali particolari caratteristiche e debbono dunque essere considerate "de facto" come organizzazioni di produttori ai sensi della normativa comunitaria⁵. È importante che anche le organizzazioni di produttori aventi forme giuridiche diverse soddisfino queste stesse condizioni ai fini del loro riconoscimento da parte degli Stati membri.

b. Le organizzazioni di produttori debbono inoltre rispondere a obiettivi e missioni chiaramente definiti nel quadro della regolamentazione comunitaria.

✓ È opportuno far riferimento agli obiettivi già menzionati nella legislazione vigente (cfr. articolo 106 (c)), vale a dire:

- adattare la produzione ai bisogni del mercato (in termini sia quantitativi che qualitativi)
- concentrare l'offerta e commercializzare la produzione degli aderenti
- ottimizzare i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione

- Ci rallegriamo, inoltre, del fatto che questo stesso articolo preveda la possibilità di estendere tali missioni, ad esempio per quanto riguarda la fornitura dell'assistenza tecnica di cui potrebbero necessitare gli agricoltori per la messa in atto di metodi di produzione più sostenibili e rispettosi dell'ambiente. Riteniamo che queste missioni debbano essere ancora estese ad altri due ambiti:

⁴ A tal riguardo, alcune proposte concrete sono elaborate nel documento intitolato "*Proposte del Copa-Cogeca volte a rafforzare il ruolo delle organizzazioni economiche agricole nel quadro delle discussioni sul futuro della PAC post 2013 - Elementi di riflessione intesi ad assicurare una migliore coerenza fra i meccanismi della PAC e la politica comunitaria in materia di concorrenza*" [QJ(10)8171 (rev.9)].

⁵ Riserva del Consiglio danese dell'agricoltura e dell'alimentazione (DAFC).

- In primo luogo, le proposte di riforma dovrebbero prevedere delle disposizioni per la messa a disposizione degli agricoltori di "strumenti di gestione dei rischi", ad esempio tramite meccanismi assicurativi e finanziari o meccanismi di stabilizzazione dei mercati e di prevenzione della volatilità dei prezzi (esempi: introduzione di meccanismi di "ritiro dal mercato" o di strumenti per l'ammasso privato). Tali dispositivi contribuiranno infatti ad assicurare una migliore stabilità dei redditi per l'agricoltore.

- In secondo luogo, tali proposte dovrebbero permettere alle organizzazioni di produttori di negoziare collettivamente dei contratti con i partner del settore a valle della catena alimentare (ad esempio per quanto concerne i prezzi della merce, i volumi consegnati o i termini di pagamento). Le cooperative agricole svolgono già di fatto tali missioni attraverso l'esecuzione di una delle funzioni essenziali spettanti alle organizzazioni di produttori, vale a dire quella di commercializzare la produzione dei loro membri (si veda di seguito).

✓ Infine, la condizione posta all'articolo 106 d., secondo la quale "le organizzazioni di produttori non debbono detenere una posizione dominante sul mercato determinato", non deve in fine compromettere la realizzazione delle missioni e degli obiettivi che sono stati loro assegnati e precedentemente descritti (concentrazione economica dei produttori e adattamento dell'offerta all'interno delle filiere). A tal fine, è importante che i criteri di attuazione di tale principio siano applicati in maniera uniforme nei vari Stati membri, tenendo conto ovviamente della definizione della nozione di "mercato pertinente".⁶

c. Tali organizzazioni di produttori devono peraltro assumere pienamente le "responsabilità economiche" che sono state loro affidate, in particolare riguardo alla concentrazione dell'offerta e al suo adattamento alla domanda. In tal senso, queste strutture hanno un ruolo attivo da svolgere nella commercializzazione della produzione dei loro aderenti. Per garantire che l'organizzazione di produttori svolga un ruolo attivo nella commercializzazione della produzione, essa dovrebbe essere deve negoziare le condizioni contrattuali con i partner del settore a valle della catena alimentare.

d. Infine, tali organizzazioni di produttori devono disporre di mezzi/strutture sufficienti come condizione necessaria all'esercizio delle loro attività: ciò implica che l'organizzazione in questione possa mettere a disposizione dei propri aderenti i mezzi umani, materiali (esempi: infrastrutture, strumenti di produzione in comune) o tecnici (esempi: sistema di fatturazione e di contabilità centralizzato) necessari alla commercializzazione della produzione.

e. Gli obiettivi specifici e/o i particolari criteri di riconoscimento ai quali debbono eventualmente poter rispondere le organizzazioni di produttori (esempi: definizione della personalità giuridica, determinazione di un numero minimo di produttori e di un volume minimo commercializzabile, ecc.) **devono essere definiti individualmente per ogni settore agricolo**, così da poter prendere in considerazione le specificità afferenti a ognuna di queste filiere.⁷

⁶ Per maggiori dettagli sulle proposte del Copacogeca al riguardo, si rinvia al documento intitolato *"Proposte del Copacogeca volte a rafforzare il ruolo delle organizzazioni economiche agricole nel quadro delle discussioni sul futuro della PAC post 2013 - Elementi di riflessione intesi ad assicurare una migliore coerenza fra i meccanismi della PAC e la politica comunitaria in materia di concorrenza"* [OJ(10)8171 (rev.9)].

⁷ Relativamente alle misure proposte per il settore ortofrutticolo, vedasi ad esempio il documento *"Organizzazioni di produttori di ortofruttili nell'UE: situazione e prospettive"* [FL(10)7493 (rev.1)].

QJ(10)8171

Elementi di riflessione intesi ad assicurare una maggiore coerenza fra i meccanismi della PAC e la politica comunitaria in materia di concorrenza

Introduzione

Il Copa e la Cogeca ritengono che le proposte della Commissione europea incluse nella proposta di regolamento recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento OCM unica) **relative alle organizzazioni di produttori e le loro associazioni, nonché alle organizzazioni interprofessionali** (vedasi capo III della proposta di regolamento) **costituiscono una prima tappa fondamentale sulla via del consolidamento e del rafforzamento dell'azione delle organizzazioni economiche nei settori agricolo e agroalimentare.** Il testo propone, infatti, l'ampliamento della gamma dei prodotti per il riconoscimento di queste entità economiche.
¹

Esprimiamo però seri dubbi quanto all'efficacia di dette proposte se non vengono compiuti parallelamente sforzi sostanziali per **rendere giuridicamente più sicura l'azione di questi attori, in particolare tenuto conto delle limitazioni che può imporre la regolamentazione comunitaria in materia di concorrenza.**

Le proposte della Commissione forniscono primi elementi di risposta interessanti in materia. A nostro parere, le soluzioni proposte restano tuttavia insufficienti **(I)** e dovrebbero essere completate con azioni concrete, segnatamente allo stadio dell'attuazione delle norme comunitarie della concorrenza **(II) e (III).**

Il presente documento di posizione propone quindi piste di riflessione al fine di **permettere di prendere maggiormente in considerazione le specificità del settore agricolo nell'applicazione della regolamentazione comunitaria in materia di concorrenza** in questo settore di attività. L'obiettivo è quello di garantire una maggiore coerenza tra i meccanismi rientranti nel quadro della politica agricola comune e i principi della politica comunitaria della concorrenza.

A tal fine, è d'uopo prevedere vari ambiti di azione, che sono presentati e sviluppati in appresso.

I/ Necessità di rendere sicura l'azione delle organizzazioni agricole e agroalimentari

a. Con la proposta di ampliare la gamma dei prodotti per il riconoscimento e le missioni affidate alle organizzazioni di produttori (OP) e alle loro associazioni (AOP), nonché alle organizzazioni interprofessionali, **la Commissione europea ha fatto un passo**

¹ Per ulteriori dettagli relativi alle modifiche suggerite nella proposta di testo, vedasi l'introduzione del documento intitolato: « *Proposte del Copa-Cogeca volte a rafforzare il ruolo delle organizzazioni economiche agricole nel quadro delle discussioni sul futuro della PAC post 2013 - Primi elementi di riflessione volti a precisare le condizioni di riconoscimento delle organizzazioni di produttori* » [QJ(11)7826 (rev.11)].

importante per rendere più sicura l'azione di questi tipi di struttura, i quali sono già presenti in vari Stati membri dell'Unione europea.

✓ In tal senso, ci rallegriamo del fatto che i criteri di riconoscimento delle organizzazioni di produttori e le missioni ad esse affidate siano espressamente definiti nel quadro della regolamentazione comunitaria, a prescindere dal settore interessato².

✓ Inoltre, accogliamo favorevolmente le proposte (di cui all'articolo 108 della proposta di testo) intese a estendere a tutti i settori la possibilità per le organizzazioni interprofessionali di svolgere missioni che possano contribuire ad assicurare un migliore adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato, segnatamente in un contesto di forte volatilità (per esempio mediante l'elaborazione di indici di tendenza dei mercati)³ o a organizzare le filiere e i rapporti di forza nelle filiere (per esempio attraverso l'elaborazione di contratti tipo). Questi organismi, di iniziativa volontaria, rivestono un'importanza particolare in taluni Stati membri dell'Unione europea: è quindi importante che la loro esistenza e la loro capacità di azione siano pienamente riconosciute su scala comunitaria. Le nuove disposizioni previste nella proposta di testo possono anche permettere di incoraggiare la creazione di questo tipo di strumenti in paesi e/o filiere economiche che ne sarebbero oggi sprovvisti e che deciderebbero di attuarli.

Condividiamo anche l'opinione della Commissione europea secondo la quale è necessario che le OP, le AOP e le organizzazioni interprofessionali svolgano un ruolo motore al fine di permettere l'adeguamento della produzione alle domande specifiche del mercato e della società in settori come l'ambiente, la qualità (per esempio la produzione di prodotti protetti da indicazioni geografiche - DOP, IGP) o ancora la sicurezza alimentare. Va notato ad esempio che, a parere della Commissione, queste organizzazioni possono svolgere un ruolo nel promuovere l'uso di metodi "responsabili" (cfr. ad esempio l'articolo 106 c v e l'articolo 108 c v) o di misure intese a migliorare la qualità dei prodotti⁴ (cfr. ad esempio l'articolo 108 vii). Per quanto riguarda quest'ultimo punto, riteniamo che le proposte potrebbero essere maggiormente esplicitate, in particolare facendo riferimento allo sviluppo e alla promozione dei prodotti protetti da segni di qualità stabiliti a livello europeo o nazionale. Le diverse missioni menzionate in appresso devono essere valorizzate tenuto conto dei benefici potenziali generati per il consumatore finale (segnatamente in quanto permettono di incoraggiare una migliore qualità e una maggiore diversità dei prodotti immessi sul mercato).

✓ Riteniamo che queste missioni potrebbero essere estese anche ad altri settori, in particolare per quanto riguarda la messa a disposizione degli agricoltori di strumenti di gestione dei rischi⁵.

b. Le proposte a favore di un'estensione a tutti i settori agricoli dei meccanismi volti a rendere obbligatori taluni accordi convenuti nell'ambito delle OP, delle AOP o delle organizzazioni interprofessionali (cfr. art. 110) **possono presentare un interesse per gli operatori**. Tali proposte consolidano infatti meccanismi già riconosciuti da alcune regolamentazioni nazionali (e già previsti nel settore ortofrutticolo a livello europeo). **Queste disposizioni richiedono però alcuni commenti.**

² Per ulteriori dettagli su questo punto, vedasi le "*Proposte del Copa-Cogeca volte a rafforzare il ruolo delle organizzazioni economiche agricole nel quadro delle discussioni sul futuro della PAC post 2013 - Primi elementi di riflessione volti a precisare le condizioni di riconoscimento delle organizzazioni di produttori*" pagg. 2 e 3 [QJ(11)7826 (rev.11)].

³ Nella misura in cui queste azioni non comportano alcun obbligo o alcuna raccomandazione di praticare un determinato prezzo.

⁴ Vedasi anche la presa di posizione summenzionata su questo punto.

⁵ Vedasi anche la presa di posizione summenzionata (pag. 3) su questo punto.

✓ È innanzitutto deplorabile che l'articolo 110 non faccia alcuna distinzione chiara tra obiettivi e missioni che deve realizzare ciascuna delle entità menzionate nel testo (organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori e organizzazioni interprofessionali) : ad esempio, l'elaborazione di contratti tipo, le azioni in materia di conoscenza della produzione e del mercato, o le azioni di promozione sono delle missioni tipicamente di competenza delle organizzazioni interprofessionali. La responsabilità primaria delle OP e, in certi casi, delle AOP è invece di natura economica e consiste tra l'altro nel concentrare e nell'immettere sul mercato la produzione dei loro membri.

✓ La nozione di "circoscrizione economica" (che rappresenta uno dei criteri da prendere in considerazione per rendere regole obbligatorie) andrebbe maggiormente precisata per garantirne un'applicazione coerente nei vari Stati membri dell'Unione europea.

c. Le proposte della Commissione europea non devono portare all'eliminazione delle condizioni della concorrenza sui diversi mercati considerati o creare una forma di compartimentazione dei mercati all'interno dell'Unione. L'esame e l'attuazione di tali principi da parte della Commissione e delle autorità nazionali della concorrenza devono però essere coerenti al fine di non compromettere la realizzazione delle missioni e degli obiettivi conferiti dalla regolamentazione alle OP, alle AOP e alle organizzazioni interprofessionali (come indicato più in alto).

✓ In tal senso, è estremamente importante che le disposizioni dell'articolo 106 d., ai sensi delle quali "le organizzazioni di produttori non detengono una posizione dominante su un dato mercato" (tranne qualora ciò sia necessario ai fini dell'articolo 39 del trattato) siano attuate sulla base di criteri armonizzati tra i vari Stati membri⁶.

e. I principi illustrati in questo capo vanno applicati fatti salvi gli obiettivi e le norme particolari che possono applicarsi individualmente in ogni settore.

II/Verso una maggiore armonizzazione delle condizioni di applicazione della regolamentazione comunitaria in materia di concorrenza

In termini generali, si notano in primo luogo forti divari interpretativi nell'attuazione del diritto comunitario della concorrenza nel settore agricolo. Alcune autorità manifestano in particolare un'eccessiva severità, nonostante siano espressamente previste nella legislazione comunitaria possibilità di revisione e/o di deroga a favore del settore agricolo.

a. A nostro avviso, è importante che le autorità responsabili dell'applicazione del diritto della concorrenza possano garantire piena efficacia alle facoltà di deroga contemplate nella legislazione comunitaria⁷. In questo contesto, è fondamentale che la Commissione europea possa "mostrare la via", adottando un'interpretazione più ampia delle deroghe specifiche accordate al settore agricolo, che sono previste all'articolo 2 del regolamento n. 1184/2006⁸ e confermate dagli articoli 143 e 144 della proposta di testo.

⁶ Vedasi il capo II relativo a questo punto.

⁷ Vedasi doc. [QJ(09)8394 (rev.1)] sull'argomento.

⁸ Vedasi doc. [QJ(09)8394 (rev.1)] per ulteriori precisazioni sull'argomento.

È innanzitutto importante che la Commissione europea dia prova di una maggiore indulgenza nei confronti degli accordi e delle pratiche delle cooperative agricole⁹ o delle associazioni di cooperative agricole e di altre associazioni di organizzazioni di produttori, nella misura in cui si può dimostrare che essi rispondono effettivamente agli obiettivi fissati all'articolo 39 del trattato relativo alla PAC.

b. Occorre altresì compiere importanti sforzi allo scopo di **armonizzare la definizione e i criteri di delimitazione del "mercato pertinente"** (o "mercato rilevante"). Si constata in particolare che il mercato scelto per delimitare le pratiche condotte dalle organizzazioni di produttori (OP) o dalle associazioni di organizzazioni di produttori (AOP) è sovente definito a torto a livello nazionale o addirittura regionale dalle autorità nazionali. In numerosi casi, queste interpretazioni rivelano un certo disconoscimento delle strutture di mercato e del funzionamento delle varie filiere agroalimentari. **Infatti, nella maggior parte dei casi, i mercati interessati sono in realtà di dimensione comunitaria.** Le possibilità di arbitraggio a disposizione delle autorità nazionali non sono senza conseguenza poiché mettono potenzialmente gli operatori in una situazione di disparità rispetto ai loro omologhi europei.

Esempi i criteri che permettono di determinare i casi in cui le organizzazioni economiche interessate sono in situazione di "posizione dominante" ai sensi dell'articolo 102 del TFUE possono variare da un paese all'altro. Le stesse difficoltà possono manifestarsi nel caso di fusioni e di concentrazioni economiche. In quest'ambito, la delimitazione del "mercato rilevante" consente di determinare le soglie di quote di mercato a partire dalle quali si applicano effettivamente le disposizioni comunitarie in materia di concorrenza.

c. **È inoltre importante che la nozione di "pregiudizio per il commercio tra Stati membri"** (la quale condiziona l'attuazione delle norme di diritto comune della concorrenza) **sia interpretata allo stesso modo nei diversi Stati membri¹⁰.**

d. Infine, è certamente possibile ovviare alle carenze constatate nell'interpretazione del diritto comunitario della concorrenza (come descritto più in alto) **mediante un rafforzamento dell'azione della rete europea della concorrenza (REC).** In tale contesto, occorrerebbe prevedere un certo numero di riforme onde consentire uno scambio di informazioni più efficace e assicurare una maggiore trasparenza delle decisioni prese in seno a questa rete (in particolare, creando un meccanismo di consultazione che sia aperto agli operatori privati).

III/ Garantire l'efficienza degli strumenti di sanzione esistenti nella legislazione

Gli squilibri nei rapporti di forza nella catena alimentare derivano essenzialmente dalle differenze di dimensione economica esistenti fra gli agricoltori e gli ultimi anelli della catena: delle disuguaglianze che vengono fortemente accentuate dal processo di concentrazione crescente nel settore della distribuzione. Gli squilibri nei rapporti di forza generano una pressione continua sui prezzi partenza azienda agricola mentre, allo stesso tempo, il prezzo finale pagato dai consumatori rimane stabile o addirittura registra un aumento in certi casi¹¹.

⁹ In tale contesto, va da sé che la Commissione europea e le autorità nazionali della concorrenza non devono avere la possibilità di interferire direttamente nelle relazioni contrattuali tra gli associati e la/le loro cooperativa/e nella misura in cui esse sono disciplinate dallo statuto della cooperativa.

¹⁰ Vedasi doc. [QJ(09)8394 (rev.1)] per ulteriori precisazioni sull'argomento.

¹¹ Per ulteriori dettagli, vedasi il documento di presa di posizione del Copa-Cogeca "Promuovere il posizionamento degli agricoltori e delle cooperative agricole nella catena di approvvigionamento alimentare" [FC(10)902 (rev.5)] pag. 4.

Gli effetti subiti dagli agricoltori sono particolarmente significativi tenuto conto delle specificità della produzione agricola che resta sottoposta a vincoli esterni notevoli (vincoli naturali e meteorologici, stagionalità e deperibilità dei prodotti, ecc.).

Di conseguenza, il settore della produzione agricola è anche più vulnerabile alle pratiche commerciali aggressive perpetrate tra l'altro da alcune imprese della grande distribuzione. Esse assumono il più delle volte la forma di pratiche commerciali sleali (esempi: le vendite sottocosto, le marges arrières [sconti differiti], l'esclusione abusiva di un prodotto, il pagamento tardivo, ecc.), le quali sono talvolta effettuate a dispetto dei principi e dei fondamenti del diritto dei contratti (esempi: fatturazione senza contropartita reale, modifica unilaterale di alcune disposizioni del contratto di base, ecc.).

Osserviamo che spesso i pubblici poteri comunitari e le autorità nazionali responsabili dell'applicazione del diritto della concorrenza danno prova di un'indulgenza smisurata nei confronti di dette pratiche, anche se esse incidono direttamente sul buon funzionamento della catena alimentare. Queste incidenze possono manifestarsi a vari livelli della catena alimentare:

- prima di tutto sul mercato dei trasformatori dove le condizioni della concorrenza possono essere fortemente ridotte per via dell'abbandono del mercato da parte degli operatori meno attrezzati (in genere delle PMI) a sostenere le pressioni economiche da parte del (dei) loro cliente (clienti). Delle pressioni che, per contagio, hanno tendenza a ripercuotersi sulla situazione degli agricoltori;
- i poteri onnipotenti di cui dispongono le ditte della grande distribuzione permettono loro di controllare i circuiti di distribuzione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari. Dette strategie commerciali hanno un'influenza sulle capacità di scelta del consumatore finale (le quali sono il più delle volte limitate, sia in termini di quantità che di qualità dei prodotti disponibili sul mercato).

È quindi importante che le autorità responsabili dell'attuazione del diritto comunitario della concorrenza possano agire più efficacemente al fine di ostacolare le pratiche commerciali abusive, considerando segnatamente aspetti diversi dai soli interessi economici a breve termine dei consumatori (che si traducono essenzialmente nella ricerca di prezzi bassi). A tal fine, abbiamo individuato due campi d'azione prioritari.

a. Occorre innanzitutto rafforzare l'arsenale legislativo comunitario esistente.

- ✓ Vieta e controllando rigorosamente le pratiche manifestamente inique, come le rivendite in perdita¹² o le commissioni che non siano state liberamente decise da ciascuna parte contraente.

Infatti, in assenza di un quadro giuridico armonizzato, le capacità d'azione delle autorità nazionali sono molto spesso relativamente limitate, anche se alcune legislazioni nazionali consentono di reprimere certe pratiche anticoncorrenziali, che non sono sanzionate a livello comunitario (esempio: i casi di abuso di dipendenza economica, che sono sanzionati soltanto in taluni Stati membri).

- ✓ Siamo favorevoli anche a un'estensione alle situazioni di abusi di dipendenza economica dell'applicazione dell'articolo 102 del TFUE che permette di sanzionare i casi di abuso di posizione dominante. Un dispositivo del genere deve essere stabilito sulla base di criteri armonizzati e tener conto del reale potere di mercato degli operatori interessati.

¹² Per ulteriori dettagli su questo punto, vedasi "Lista non esaustiva di (possibili) pratiche commerciali e condizioni contrattuali sleali e abusive" [[FC\(10\)6616 \(rev.7\)](#)].

b. È d'uopo inoltre assicurarsi dell'esistenza di disposizioni e procedure nazionali adattate per permettere l'attuazione del diritto comunitario della concorrenza da parte delle autorità nazionali competenti. Nonostante le procedure legali di ricorso contemplate nelle varie legislazioni nazionali, si constata che le vittime di pratiche abusive o sleali temono spesso di adire del caso il giudice, segnatamente per via delle possibili misure di ritorsione commerciale (come la perdita di un cliente importante). A nostro parere, per ovviare a queste difficoltà, è indispensabile prevedere nelle varie legislazioni nazionali le seguenti procedure giuridiche:

✓ la possibilità per le autorità pubbliche di autoadirsi o di adire il giudice nazionale al fine di sanzionare le pratiche gravemente inique;

✓ le legislazioni e procedure previste a livello nazionale devono, se necessario, poter garantire l'anonimato delle parti: in questo contesto, si potrebbe ad esempio prevedere di garantire (qualora questo tipo di funzione non esista già) la presenza sul territorio nazionale di un mediatore o conciliatore (o una funzione simile) che abbia la capacità di esaminare le denunce trasmesse dai o per il conto dei fornitori, sulla base di prove credibili fornite, per esempio, da un terzo;

✓ infine, occorre aprire vie di ricorso davanti al giudice nazionale anche alle associazioni di imprese, alle organizzazioni collettive e ai sindacati professionali per far valere i diritti delle imprese e/o delle organizzazioni che rappresentano.